


# **Provincia di Crotone**

## **Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza**



Via M. Nicoletta, 28, C.A.P. 88900, Tel.+390962/952349, Fax. +390962/952252  
<https://sua.provincia.crotone.it> - E-mail: [sua@pec.provincia.crotone.it](mailto:sua@pec.provincia.crotone.it)

### **DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE**

**CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDHE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI (SNACKS DOLCI E SALATI) PER L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**

#### **PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

Prot. n. ~~3487~~ del **03 MAG. 2018**

#### **Premessa:**

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone si avvale di un sistema di negoziazione informatico per l’aggiudicazione della gara d’appalto in oggetto.

Trattasi di una Piattaforma telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

**Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: <https://sua.provincia.crotone.it>.**

La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’impresa.

#### **1.Procedura di gara e criterio di selezione:**

**1.1.** La procedura utilizzata è quella aperta, ex art. 60 del d.lgs n. 50 del 2016, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, **a norma dell’art. 95, comma 7, del d.lgs 50/2016.**

Le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: <https://sua.provincia.crotone.it>, accedendo dall’apposita area **“Registrazione operatori economici”** e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l’iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo “invio”, si avrà un messaggio di: << CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO>>.

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

All’atto dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di << CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA>> all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

**Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima offerta inviata.**

Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro <<PARTECIPA>> e seguire le indicazioni presenti sul

sito.

Dopo aver inviato correttamente l'offerta alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione, messaggio simile al seguente:

PARTECIPAZIONE GARA – ID N. ID es. 100

- **File integro – HASH MD5:**N. HASH MD5 es. 000000000000000000000000
- **Offerta economica verificata**
- **Firma formalmente valida**
  - Chi firma es. Mario Rossi

—

**Emesso da:** nome soggetto che emette il certificate es. aruba, poste italiane, ecc.

**Valido da:** data es. 01/01/200

**A:** data es. 31/12/2100

- **Marcatura temporale effettuata con successo:**
- **Criptazione effettuata con successo**
- **Salvataggio effettuato con successo**

- La partecipazione è stata ricevuta con successo.  
Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

L'offerta si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della PEC di conferma di avvenuta partecipazione.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare l'offerta già presentata.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( legge di stabilità ).

Tale imposta ammonta a €. 16,00 per l'offerta economica. A tal fine si segnala che con la risoluzione n.12/E del 3 marzo 2015, l'Agenzia della Entrate ha specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24 ( o anche F 23 ).

I codici tributi relativi all'imposta di bollo virtuale sono i seguenti:

- per il pagamento del bollo virtuale con modello F23 il codice tributo è 456T;
- per il pagamento del bollo virtuale con modello F24 il codice è 2501.

Il Codice Ufficio di competenza territoriale per tutti i comuni della provincia di Crotone è TD4.

Poiché in alcuni casi si è riscontrato che nella compilazione online dei modelli F23 ed F24 il sistema non fa inserire il codice CIG di riferimento della gara, al fine di consentire la verifica dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente una dichiarazione ( da allegare al modello F24 o F23 ) che attesta l'avvenuto pagamento di €. 16,00 recante l'indicazione dell'oggetto o almeno del CIG della gara.

**Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta "A Documentazione amministrativa".**

Si sottolinea infine, che nelle procedure telematiche è sempre necessaria la firma digitale che è non ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare, mentre la firma autografa è omettibile.

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento e che la Stazione appaltante dovrà poter controllare che l'imposta pagata è relativa alla gara in esame.

## **2. Contenuto del plico – "A" - Documentazione Amministrativa:**

Nella busta "A" – Documentazione Amministrativa devono essere contenuti i documenti sotto indicati,

*firmati digitalmente come prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e contenuti in un file compresso ( rar, zip, ecc ) anch'esso firmato digitalmente ( la sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da allegare che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto che li rilascia ).*

Il plico "A – Documentazione Amministrativa" deve contenere:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
  - a.1) la situazione personale dell'offerente ( possesso dei requisiti di idoneità professionale e assenza dei motivi di esclusione) *di cui al successivo Capo 2.1, a pena di esclusione;*
  - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativo alla capacità tecnica, *di cui al successivo Capo 2.3, a pena di esclusione;*
- b) *cauzione provvisoria, a pena di esclusione*, ai sensi dell'articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
  - b.1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata *operatività entro 15 giorni*, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con *validità non inferiore a 180 giorni* dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata *la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;*
  - b.2) in caso di polizze bancarie o assicurative la sottoscrizione è apposta con firma digitale dell'Assicuratore o dell'incaricato dell'Istituto bancario;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (*cauzione definitiva*), a pena di esclusione, se l'offerente risulta aggiudicatario (art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ).  
Tale impegno:
  - c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
  - c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o istitore**; scrittura privata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, o GEIE**, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
  - e.1) *se già formalmente costituiti*: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e della quota dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - e.2) *se non ancora costituiti*: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- e.3) *in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi*: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- f) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:
- f.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45 e 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
  - f.2) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
  - f.3) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs n. 50 del 2016, comma 2, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, qualora questi abbia deciso di eseguire l'appalto in proprio. In caso contrario, la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio e sia dalle singole consorziate indicate come esecutrici;
  - f.4) nel caso in cui i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili ( art. 45, comma 1, lett. b e c, del codice ) non partecipano in proprio, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dei lavori;
- g) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4.1;
- h) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
  - h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- i) non è previsto il pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- l) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
  - l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza ( se previsto ).
- m) dichiarazione con la quale l'impresa attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato la capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, della cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'operatore economico dichiara, altresì, di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori in appalto;
- n) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità prevista dall'art. 24, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016;
- o) dichiara che, ai sensi dell'art. 42 del codice, per quanto di propria conoscenza nessun dipendente della

- Stazione appaltante che ha partecipato alla preparazione alla presente procedura di aggiudicazione dell'appalto si trova in una situazione di conflitto di interesse con l'operatore economico;
- p) di autorizzare l'Amministrazione aggiudicatrice all'utilizzo della PEC indicata in fase di registrazione della piattaforma per l'invio delle comunicazioni inerente la procedura di gara in oggetto;
  - q) di rispettare gli obblighi imposti dall'art. 30, comma 4 del codice in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale;
  - r) ai sensi degli artt. 66 e 67 del codice, dichiara che l'impresa non ha partecipato, direttamente o tramite impresa collegata, alla preparazione della presente procedura di aggiudicazione d'appalto;
  - s) allega *il "PASSOE"*, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  - t) dichiarazione con la quale il concorrente autorizza l'accesso alla documentazione amministrativa, all'offerta tecnica ed economica, o indica ( *eventualmente* ) quali documenti devono essere esclusi dall'accesso agli atti con le relative motivazioni;

*Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o contratto di rete o GEIE non ancora costituito*, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o gruppo.

Si precisa che la domanda di partecipazione ad una procedura di gara rientra tra i documenti soggetti a imposta di bollo.

Pertanto, l'impresa dovrà allegare anche la documentazione a comprova del bollo virtuale.

## **2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni, **a pena di esclusione**:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
  - il titolare in caso di impresa individuale;
  - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
  - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
  - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
  - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);

- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, *la condanna* con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, *per uno reati sotto indicati ( lettere a - h), e nel caso in cui il concorrente si trovi nelle altre cause di esclusione di seguito elencate ( lettere i - t).*

Pertanto è escluso dalla gara il concorrente nel caso di:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false documentazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- j) se la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- k) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- l) se la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- m) partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- n) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- o) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- p) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- q) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli

- affidamenti dei subappalti ( il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico );
- r) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - s) violazione il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - t) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  - u) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
  - v) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- 3) l'esclusione di cui al punto 2, lettere a),b),b-bis),c),d),e),f), g) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" ( *requisito di esecuzione: tale dichiarazione può essere prodotta anche prima della stipula del contratto* ).

## 2.2.Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

- a) il concorrente deve dimostrare di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi disponibili (2014/2015/2016) un fatturato globale d'impresa complessivo non inferiore ad €. 100.000,00 (allegare documentazione idonea): per le società di capitali, produrre i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone allegare il Modello Unico o la Dichiarazione IVA );
- b) di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) un fatturato specifico nel settore oggetto della gara per un importo pari a 90.000,00 euro (allegare fatture );

Il requisito di capacità economico/finanziaria di cui sopra deve essere posseduto:

- per i raggruppamenti temporanei, da ciascuna imprese partecipante;
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, da ciascun consorziato/socio;
- per gli altri consorzi/società consortili, dal consorzio/società o, complessivamente, da tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

### 2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.

L'operatore economico dovrà produrre un elenco dei principali servizi oggetto dell'appalto prestati negli ultimi tre anni ( 2018/2017; 2017/2016; 2015/2014 ), con indicazione del destinatario, data e importo, per una cifra non inferiore a 90.000,00 euro. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. In caso di A.T.I., l'impresa mandataria dovrà possedere tale requisito in misura maggioritaria, e per la restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i.

Tale requisito dovrà essere così comprovato:

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (allegare documentazione);

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (allegare documentazione).

Il requisito di capacità tecnica di cui sopra deve essere posseduto:

- per i raggruppamenti temporanei, da ciascuna imprese partecipante;
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, da ciascun consorziato/socio;
- per gli altri consorzi/società consortili, dal consorzio/società o, complessivamente, da tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

### 3. Buste interne.

#### 3.1. Contenuto della busta << B - Offerta Tecnica >>.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte oggetto di valutazione.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono così delineati:

**punteggio dell'offerta tecnica verrà assegnato tenuto conto dei seguenti indicatori (max punti 70):**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (MAX)	CRITERI DI VALUTAZIONE
<b>A)QUALITA' DEL SERVIZIO ORGANIZZATIVO E DEL PIANO OPERATIVO DI LAVORO</b>	<b>30,00</b>	
A.1) Progetto del servizio e modalità di svolgimento.	10,00	Verranno valutati gli aspetti organizzativi proposti dall'offerente per la gestione del servizio rispetto alle esigenze richieste dal Capitolo speciale.
A.2) Piano delle forniture, frequenza, continuità e tempistica rifornimento dei prodotti.	10,00	Verranno valutate le modalità organizzative e la tempistica con cui saranno riforniti i distributori automatici installati.
A.3) Modalità di assistenza tecnica e sistemi di trattamento di igiene degli impianti.	10,00	Verranno valutate le modalità relative agli interventi di manutenzione ed igiene dei distributori automatici installati.



<b>B) QUALITA' DEGLI IMPIANTI E DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE</b>	<b>15,00</b>	
Anno di costruzione impianti di distribuzione		Tutti i distributori proposti dovranno rientrare in una sola delle fasce previste. In caso contrario il punteggio assegnato sarà quello riferito alla fascia più bassa. L'anno di costruzione dei distributori dovrà essere comprovato, in sede di presentazione delle offerte, mediante apposite schede tecniche e/o dichiarazioni rilasciate dal produttore.
B.1) fino a 12 mesi dalla data di presentazione dell'offerta	<b>13,00</b>	
B.2) oltre a 12 mesi e fino a 24 mesi dalla data di presentazione dell'offerta	<b>9,00</b>	
B.3) oltre 24 mesi e fino a 48 mesi dalla data di presentazione dell'offerta	<b>5,00</b>	
B.4) oltre 48 mesi dalla data di presentazione dell'offerta	<b>0,00</b>	
B.5) Previsione di tutti i distributori automatici in "Classe A" o superiore	<b>2,00</b>	La classe energetica dei distributori dovrà essere comprovata, in sede di presentazione delle offerte, mediante apposite schede tecniche e/o dichiarazioni rilasciate dal produttore.
<b>C) QUALITA' DEI PRODOTTI EROGATI</b>	<b>25,00</b>	
C.1) Acqua minerale	<b>7,00</b>	Offerta di solo acqua minerale con i seguenti parametri: nitrati inferiori o uguali a 25 mg/litro; nitriti inferiore a 0,02 mg/litro.
C.2) Bevande a base di frutta	<b>9,00</b>	Offerte di solo bevande a base di frutta con un valore minimo del 70% di frutta.
C.3) Snack	<b>6,00</b>	Assenza in tutti gli snack di:
		- grassi vegetali idrogenati - coloranti artificiali - aromi artificiali
		Per l'assegnazione del relativo punteggio tali caratteristiche dovranno essere comprovate, in sede di presentazione delle offerte, mediante le schede tecniche dei prodotti rilasciate dai rispettivi produttori.
C.4) Caffè	<b>2,00</b>	Contenuto di arabica nel caffè proposto tra il 15% e il 30%
	<b>3,00</b>	Contenuto di arabica nel caffè proposto tra il 31% e il 45%
<b>TOTALE punteggio elementi di valutazione offerta tecnica</b>	<b>70,00</b>	

### 3.2. Formalità per la produzione dell'offerta tecnica.

#### 3.2.1. Cartelle descrittive da produrre.

Le proposte di migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, nel seguente modo:

**A) Qualità del Servizio Organizzativo e del Piano Operativo di Lavoro:**

⇒ una relazione descrittiva costituita da non oltre 25 cartelle;

**B) Qualità degli Impianti e del Servizio di Distribuzione**

⇒ una relazione descrittiva costituita da non oltre 20 cartelle;

**C) Qualità dei Prodotti Erogati:**

⇒ una relazione descrittiva costituita da non oltre 12 cartelle.

Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati gli indici e i sommari e le copertine;

➤ note in merito alle formalità della documentazione:

- le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- nel caso in cui il concorrente allega più cartelle, oltre a quelle previste, le stesse non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione tecnica da parte della commissione giudicatrice.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale ed inserita in file compresso ( . zip, .rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.s), del d.lgs n. 82/2005 (Amministrazione digitale).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ( in tal caso va allegata la relativa procura ).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, G.E.I.E. o contratto di rete non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento, consorzi, G.E.I.E. o contratto di rete.

### 3.2 Contenuto della busta interna - Offerta economica.

Dopo aver inserito la busta A, e la busta B, il software mette a disposizione del partecipante il "Form" per la compilazione dell'offerta economica.

L'offerta economica è al rialzo << *sul canone di concessione*>> e al ribasso per << *i Prezzi dei prodotti offerti*>> ( v. all.). Oltre all'offerta economica, il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016:

- a) *il costo della manodopera;*
- b) *gli oneri per la sicurezza aziendali propri dell'offerente ( ove previsti ).*

Non verranno accettate offerte inferiori o uguale all'importo alla base d'asta.

Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà automaticamente un file pdf che riproduce i dati inseriti. Il file dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato al sistema.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione ( senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ); nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o contratto di rete non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete, a pena di esclusione ( senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ).

L'offerta avrà validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione.

Le modalità di presentazione dell'offerta sono indicate nella " Parte seconda – Procedura di aggiudicazione".

## 4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

### 4.1. Avvalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di capacità tecnica; il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di un'impresa ausiliaria; per i lavori oggetto dell'appalto; l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura prevista;
- b) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
  - b.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
  - b.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
    - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
    - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i mezzi e le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
    - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;

--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

b.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione, **pena la nullità del contratto**; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;

b.4) il contratto di avalimento dovrà essere firmato con firma digitale sia dall'impresa concorrente che dall'impresa ausiliaria.

#### **4.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016)**

L'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 93, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016.

Nel caso di riduzioni cumulabili, non è possibile sommare le varie percentuali di riduzione ed applicarle all'importo della garanzia, ma è necessario applicarle in sequenza ( ad es. posto 100 il valore richiesto della polizza, se si è in possesso di un'idonea certificazione di qualità ( riduzione del 50% ) e di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit ( EMAS riduzione del 30% ), la polizza non dovrà essere di importo pari a 20 ( riduzione 50% più riduzione 30% ) ma pari a 35 (prima si applica la riduzione del 50% e sul valore ottenuto si effettua la riduzione del 30% ).

#### **5. Reti di imprese e Contratti di rete.**

In attuazione dell'art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs n. 50 del 2016, le imprese concorrenti in reti di imprese devono dichiarare, **a pena di esclusione**:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
  - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
  - c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

#### **6. Cause di esclusione e soccorso istruttorio:**

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui al comma 9, dell'art. 83, del dlgs n. 50/2016, richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, obbliga il concorrente a produrre la documentazione prevista.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**PARTE SECONDA**  
**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**Criterio di aggiudicazione.**

a.1) Offerta tecnica: valutazione del criterio qualitativo di cui alla lettera "A" Qualità del Servizio Organizzativo e del Piano Operativo di Lavoro e "C" Qualità dei prodotti erogati.

Ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, la commissione giudicatrice utilizzerà il metodo aggregativo compensatore, applicando la formula seguente:

**$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$  dove:**

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti di natura qualitativa  $V(a)_i$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G, del d.P.R. n. 207/2010.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre;

- a.2) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);
- a.3) nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);
- a.4) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.2) e a.3);
- a.5) *se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre)*, in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
<b>Ottimo</b>	<b>0,8</b>	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
<b>Buono</b>	<b>0,6</b>	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
<b>Discreto</b>	<b>0,4</b>	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
<b>Modesto</b>	<b>0,2</b>	appena percepibile o appena sufficiente
<b>Assente/irrilevante</b>	<b>0,0</b>	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

a.6) non è prevista la doppia riparametrazione per l'assegnazione del punteggio max all'offerta tecnica;

a.7) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti *a tutti gli elementi dell' offerta tecnica ed economica* di ciascun concorrente.

a.8) Valutazione dei criteri quantitativi: "B")Qualità degli Impianti e del Servizio di Distribuzione.

Il punteggio ai suddetti criteri sarà assegnato secondo le indicazioni della tabella dei criteri di valutazione ( v. supra ).

**b.1) <<Offerta economica>>:**

Il punteggio verrà assegnato tenuto conto dei seguenti indicatori (max 30 punti).

1) Canone mensile per singolo distributore automatico ( max 20 punti ).

I coefficienti  $V(a)$  relativi alla valutazione del suddetto elemento sono determinati come di seguito:

$$V(a)_i = R(a)/R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$R(a)$  = canone offerto dal concorrente (a);

$R_{max}$  = canone massimo

2) Sconto medio ponderato totale sui prezzi dei prodotti ( max 10 punti ).

I coefficienti  $V(a)$  relativi alla valutazione del su citato criterio sono determinati come segue:

$$V(a)_i = S(a)/S_{max}$$

dove:

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$S(a)$  = sconto medio ponderato offerto dal concorrente (a);

$S_{max}$  = sconto medio ponderato totale massimo.

La formula per il calcolo dello sconto medio ponderato di tale offerta è indicata nell'allegato "Prezzi dei prodotti offerti".

**Fase iniziale di ammissione alla gara:**

La commissione giudicatrice si riunirà *in seduta pubblica* per l'esame della *documentazione amministrativa*. Terminata la fase dell'esame della documentazione amministrativa, si procederà alla valutazione delle offerte tecniche.

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti *in seduta riservata*.

Terminata la fase riservata, la commissione giudicatrice si riunirà nuovamente *in seduta pubblica* per:

- 1) dare lettura dei punteggi riportati nelle offerte tecniche;
- 2) esaminare le offerte economiche ed assegnare il relativo punteggio;
- 3) formulare una proposta di aggiudicazione provvisoria.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede, inoltre, a:

- proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- a sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso fissa la data e l'ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l'apertura dei plichi, rendendole note ai presenti; l'avviso di convocazione della predetta seduta pubblica sarà resa nota, con un preavviso di almeno due giorni tramite PEC ad ogni concorrente;
- in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:
  - i. fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, con le modalità di cui sopra;
  - ii. in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 80, del d.lgs n. 50 del 2016.

**3. Buste interne.**

**3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica» e formazione della graduatoria provvisoria.**

- a) la commissione di aggiudicazione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12, del d.lgs n. 50, del 2016, in una o più sedute riservate procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri previsti; in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di

gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;

- b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; al verbale sono allegare le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio risultante dal confronto a coppie.

#### 4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

#### 5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) *sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:*
  - a.1) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
  - a.2) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- b) *sono comunque escluse le offerte:*
  - b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
  - b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
  - b.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
  - b.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### 6. Aggiudicazione:

- a) *la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:*
  - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5 e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può *adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione della proposta di aggiudicazione provvisoria*;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
  - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
  - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità

- contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, e s.m.;
- c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da altre disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
- d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei motivi di esclusione, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
- d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

#### **7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- a.4) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" (*requisito di esecuzione*).
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;



- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza ( *se previsto* );
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
  - c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;
  - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

**PARTE TERZA**  
**DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI**

**1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
  - a.1) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e *sottoscritte con firma digitale*;
  - a.2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il potere di attestare la conformità all'originale;
  - a.3) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete, aderenti al GEIE, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
  - a.4) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, sottoscritte con firma digitale;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 45, comma 1, 80, comma 4, 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) *le comunicazioni* della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente il cui utilizzo sia stato autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 52 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
- h) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:**

- a) le richieste di chiarimenti sulla presente procedura di gara sono presentate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante, compilando l'apposito "FORM" disponibile sulla Piattaforma;
- b) la Stazione appaltante riscontrerà le richieste di chiarimenti entro 6 ( sei ) giorni prima del termine stabilito per la scadenza delle offerte, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile;
- d) il bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma, accessibile dal sito

<https://sua.provincia.crotone.it;>

- e) salvo quanto disposto dai commi precedenti, tutte le comunicazioni tra gli operatori economici e la Stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente, ai sensi dell'art. 52, del codice;
- f) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti al GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- g) in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
  - sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
  - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
  - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Crotone, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
  - d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento;
  - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.;
  - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro, con le seguenti precisazioni:

- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio per cause che ostano alla partecipazione;
  - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
  - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti**: fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
  - f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
  - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
  - f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate**: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
  - g.1) il decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;
  - g.3) il Capitolato speciale d'appalto;
- h) **riserva di aggiudicazione**: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- i) in caso di anomalie riscontrate nel sistema telematico, la procedura potrà essere sospesa e i termini per la presentazione delle offerte prorogati.

**Il Segretario Generale**  
**dott. Paolo Lo Moro**

---